

TRIBUNALE DI BARI - IV SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DESIGNATO
dr. Anna de Simone

Letta l'istanza ex art. 700 c.p.c. proposta in corso di causa da [REDACTED] con ricorso depositato in data 30.1.'014, con il quale si chiedeva di ordinare alla Deutsche Bank s.p.a. di procedere al ritiro della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
disposta la comparizione delle parti;
letti ed esaminati gli atti;

OSSERVA

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda cautelare, sì come sollevata dall'istituto resistente, il quale ha lamentato di "non poter in alcun modo provvedere alla cancellazione richiesta", posto che, al contrario, la banca ben può procedere, ove ordinato, al ritiro della segnalazione operata presso la Centrale Rischi (il che, al di là dell'imprecisa terminologia adoperata, costituisce il petitum cautelare sostanziale).

Quanto, invece, all'eccezione (pure sollevata da parte resistente) di "inammissibilità" del proposto ricorso per carenza del requisito del periculum in mora, va evidenziato che, al contrario, trattasi di questione attinente al merito del proposto cautelare, di cui si dirà a breve.

Sempre in via preliminare va evidenziato che ricorre il necessario nesso di strumentalità tra il petitum del giudizio di merito pendente e il petitum richiesto in via cautelare, ove si consideri che nel corso del giudizio di merito - di opposizione a decreto monitorio richiesto e ottenuto dall'istituto bancario resistente - il [REDACTED] ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo, tra le altre cose, l'accertamento della illegittima segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi e l'obbligo a procedere alla cancellazione della segnalazione medesima.



Nel merito il ricorso risulta, allo stato, munito di *fumus boni juris* e va pertanto accolto.

È infatti, il ricorrente fonda la dedotta illegittimità della condotta della resistente - consistente nella **illegittima segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi** - sostanzialmente sull'omessa verifica della sua complessiva situazione finanziaria e sull'inesistente situazione di insolvibilità, nonché sulla circostanza per la quale il credito per il quale è avvenuta la segnalazione per scoperto di conto corrente di soli €. 10.000,00 risulta contestato nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per la asserita applicazione di commissioni di massimo scoperto e superamento del tasso soglia in diversi trimestri).

Ebbene, **in punto di diritto** il Giudicante rileva che risulta pacifico in giurisprudenza che i contratti bancari in genere, ivi compresi quello di conto corrente e quello connesso di apertura di credito, **devono essere eseguiti dalla Banca secondo le regole della buona fede e della correttezza ex art. 1375 c.c.**; che si tratta di **obblighi integrativi delle clausole pattizie**, tra i quali deve senz'altro farsi rientrare l'obbligo della banca di valutare attentamente la posizione del correntista, procedendo alla segnalazione dello stesso presso la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni necessarie per procedere a tale segnalazione.

Invero, l'interesse pubblicistico connesso all'attività svolta dalla Centrale Rischi - finalizzata a consentire agli istituti bancari la valutazione della solvibilità dei clienti sia in occasione della richiesta di accesso al credito sia in funzione del mantenimento dello stesso - e l'interesse, assolutamente privatistico, di cui risulta portatore il cliente correntista alla tutela sia della propria reputazione **commerciale** e non, sia delle opportunità di accesso al credito (e conseguente mantenimento delle stesse), devono trovare un equo contemperamento, proprio alla luce dei principi della buona fede e correttezza contrattuale.

Orbene, secondo le istruzioni della Banca d'Italia (v. circolare n. 139/91 - 14° aggiornamento del 29.4.'011 cap. II punto 1.5), l'appostazione "a



sofferenza" di un credito e la conseguente segnalazione presso la C.R., può avvenire soltanto *in caso di insolvenza*, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in "*situazioni equiparabili*", le quali non possono che essere individuate in situazioni di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del correntista, anche laddove presentassero i requisiti della "temporaneità" della stessa. Ancora, la medesima circolare prevede che "*l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza*" (cfr. punto 1.5 co. 2°).

E allora, esclusa la natura automatica della segnalazione a sofferenza a fronte di un inadempimento o ritardo nell'adempimento, va evidenziato che, nel caso di specie, non risulta contestato dall'istituto bancario resistente : A) che la segnalazione a sofferenza è avvenuta per uno scoperto di conto corrente di appena €. 10.000,00; B) quanto allegato da parte ricorrente in punto di possidenza patrimoniale del [REDACTED] (titolare di immobili per alcuni milioni di euro) e di inesistenza a proprio carico di protesti di titoli e di procedure esecutive; C) in ultimo, quanto allegato dal ricorrente in ordine alla circostanza per la quale lo stesso gode di altre aperture di credito presso altri istituti bancari e che nell'anno 2013 ha ottenuto da Banca [REDACTED] un mutuo di €. 400.000,00.

Ma v'è di più. Ciò che più rileva – ai fini della evidente illegittimità della segnalazione a sofferenza operata – è che l'istituto bancario non ha dato conto delle valutazioni da esso compiute in ordine alla complessiva situazione finanziaria del proprio cliente e dell'esito delle stesse valutazioni in termini di insolvenza del [REDACTED] sì come richiesto dalla circolare della Banca d'Italia anzi richiamata.

Invero, la Deutsche Bank, costituendosi nella presente fase cautelare, ha solo contestato la ricorrenza del requisito del *periculum in mora*, senza nulla contestare, documentare e/o allegare in punto di *fumus boni juris* dell'istanza cautelare proposta (v. pag. 4 della memoria di costituzione).



Sicchè, - per un verso - la mancata prova (o anche solo allegazione) dell'avvenuta valutazione in termini negativi della situazione finanziaria del proprio cliente [redacted] prima di operare la segnalazione e - per altro verso - la prova contraria fornita dal ricorrente in ordine all'affidabilità di cui esso godeva e gode presso il sistema creditizio e - in ultimo - la circostanza per la quale il credito, per il quale è avvenuta la segnalazione a sofferenza, è in realtà contestato nell'ambito del giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo, induce a ritenere che la segnalazione qui avversata è avvenuta illegittimamente.

Ricorre altresì, nel caso di specie, il requisito del periculum in mora, risultando di tutta evidenza il danno grave e immediato per il [redacted] non solo in termini di immagine e reputazione commerciale, ma anche in termini di accesso ad ulteriore credito per la propria impresa; né tale danno appare suscettibile di precisa quantificazione e soprattutto di integrale riparazione in termini risarcitori.

Pertanto e conclusivamente, l'istanza cautelare proposta risulta fondata e va quindi accolta.

La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.

P.T.M.

Visti gli artt. 700 e 669 quater c.p.c., accoglie il ricorso in premessa indicato e per l'effetto ordina alla Deutsche Bank s.p.a. l'immediato ritiro della segnalazione a sofferenza da essa operata del nominativo di [redacted] presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, fissando una penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ritiro a far tempo dal settimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.

Spese al definitivo.

Bari, 6.3.'014

[Handwritten notes and signature]
6.3.014

Il Giudice
dr. Anna de Simone

[Handwritten signature]

